

# COMUNE DI CHIOGGIA

## Provincia di Venezia



Il Sindaco  
Dott. Romano Tiozzo Pagio

L'Assessore all'Urbanistica  
Arch. Carlo Perini

Il Segretario Generale  
Dott. Roberto Natale

Il Dirigente all'Urbanistica  
Ing. Massimo Valandro

**ELABORAZIONE  
SETTORE URBANISTICA**

Gruppo di progettazione:

Ing. Massimo Valandro

Arch. Massimo Perini

Arch. Fernando Sambo

Geom. Daniela Lazzarin

P.I. Corrado Cester

---

Allegato alle N.T.A. degli strumenti urbanistici regolatori generali (P.R.G.) vigenti ed adottati:

**REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 6, COMMA 2, LETT B). DELLA L.R. 23 OTTOBRE 2003, N. 23) NONCHÉ NORME TECNICHE DI P.R.G. PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.**

---

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 25/02/'05

Riadottato con delib. di Consiglio Comunale n. 65 del 13/06/'08

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del .....

**VARIANTE AL P.R.G. ai sensi del 4° comma, dell'art. 50, della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61**

INDICE	pagina
<u>PREMESSA</u>	2
<b>TITOLO I - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI</b>	
<u>CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE. (artt.1a-1b)</u>	5
<u>CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI. (artt. 2-16)</u>	6
<u>CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI. (artt. 17-18)</u>	8
<u>CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA. (artt. 19-20)</u>	9
<u>CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI. (art. 21)</u>	9
<u>CAPO 6 - DISTANZE MINIME. (artt. 22-24)</u>	9
<u>CAPO 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI. (artt. 25-29)</u>	10
<u>CAPO 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE. (artt. 30-31)</u>	10
<u>CAPO 9 - ACCESSI. (artt. 32-46)</u>	11
<u>CAPO 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI. (art. 47)</u>	14
<u>CAPO 11 - INSEGNE. (artt. 48-50)</u>	14
<u>CAPO 12 - SEGNALETICA. (art. 51)</u>	15
<u>CAPO 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI. (artt. 52-53)</u>	15
<u>CAPO 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE. (art. 54)</u>	16
<b>TITOLO II - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI</b>	
<u>CAPO 15 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO. (artt. 55-60)</u>	16
<u>CAPO 16 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER NATANTI DA DIPORTO. (artt. 61-64)</u>	17
<b>TITOLO III -DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<u>CAPO 17 – DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI. (artt. 65-66)</u>	18
<u>NOTE</u>	20

## Legenda

Le modifiche sono state introdotte in ottemperanza al punto 3 del deliberato consiliare 13/06/2008, n. 65, riadozione della variante in oggetto.

**In colore rosso è stato riportato l'emendamento n. 2.**

**In colore verde l'aggiornamento alla nuova strumentazione urbanistica vigente.**

## Premessa

Le norme tecniche che seguono sono articolate in tre titoli:

- il primo regola le aree entro le quali possono essere installati gli impianti stradali, precisando, altresì, le caratteristiche tecniche e le tipologie di quest'ultimi a seconda della zona omogenea in cui vengono allocati;
- il secondo tratta degli impianti ad uso privato e per natanti, dove: per i primi, non essendo contingentati e neppure soggetti alle disposizioni del nuovo codice della strada, vengono evidenziate solo le limitazioni riguardo al tipo di carburante erogato e le prescrizioni necessarie a garantire la protezione della falda idrica dall'inquinamento; mentre per quanto attiene i secondi, si è regolamentato l'ambito di insediamento per i nuovi impianti, delimitandolo alle zone omogenee territoriali con destinazione produttiva inerente l'attività portuale, turistico-portuale e cantieristica. Inoltre, si è definito l'impianto per natanti come: un unitario complesso commerciale per la vendita di prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti;
- il terzo elenca, descrivendone il contenuto, gli elaborati e la documentazione necessaria per le istanze edilizie ed autorizzazioni petrolifere.

I riferimenti normativi statali e regionali, per la stesura delle presenti norme di P.R.G., sono stati:

- D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Reg. di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S.);
- D.Lgs. 11/02/1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti);
- L.R.V. 23/10/2003, n. 23 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti);
- D.G.R.V. 26/05/2004, n. 1562 (Piano Regionale della rete distributiva di carburanti).

Con il nuovo Piano Regionale della rete distributiva di carburanti (deliberazione n. 1562/04) che, di fatto, ha sostituito quello approvato nel 1998, la Regione Veneto ha fissato a 18 il numero massimo degli impianti stradali di carburanti ammissibili nel Comune di Chioggia.

La variante al P.R.G. in oggetto, da approvarsi ai sensi 4° comma, dell'art. 50, della l.r.v. 27 giugno 1985, n. 61, è da considerarsi allegato alle N.T.A. dei seguenti strumenti urbanistici regolatori generali (P.R.G.):

- ~~Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 19.10.1976, n. 3706, e successive modifiche;~~

- ~~Variante al P.R.G. di adeguamento al P.A.L.A.V., approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione del 23/10/2003, n. 3233, e deliberazione del 26.03.2004, n. 852 “Precisazioni ed integrazioni”;~~
- “Attuazione del Patto Territoriale Chioggia, Cavarzere e Cona” Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/00, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 05.07.2004;
- Variante generale al P.R.G. adottata con deliberazione del C.C. 27/07/2001, n. 66, ~~attualmente in regione, in fase di istruttoria per l’approvazione regionale~~ ed approvata dalla Regione Veneto, con proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85, con delibera di Giunta Regionale n° 1399 del 15.5.2007, pubblicata sul Bollettino della Regione Veneto n° 51 del 5.6.2007, con entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
- Variante al P.R.G. “Parco del Lungomare” adottata con deliberazione del C.C. 22/10/2004, n.107, in fase di controdeduzioni.

Per quanto riguarda la ripartizione del territorio in zone omogenee, all’interno delle quali viene individuata la tipologia di impianto stradale da installare, pur nel rispetto delle indicazioni regionali di cui all’art. 5, della D.G.R.V. n. 1562/04, sono state escluse alcune zone territoriali omogenee, di tipo D, F o E, degli strumenti regolatori generali approvati o adottati. Le motivazioni che hanno comportato tale esclusione sono: da un lato, l’oggettiva situazione territoriale e la caratteristica di naturalità delle aree (parchi, riserve, spiagge) che, essendo delimitate da barriere naturali od artificiali, impedisce, di fatto, l’installazione delle strutture in questione; dall’altro, la particolare destinazione di zona (attività ricreative e sportive, strutture scolastiche, sanitarie o attività collettive in genere) ha suggerito di non gravare ulteriormente il carico inquinante con l’installazione di impianti per la distribuzione di carburanti.

Nello specifico le zone D, F ed E escluse sono:

- ~~P.R.G. vigente:~~
  - ~~D2T—zone idonee a destinazione portuale turistica;~~
  - ~~D3T / D3T.1—complessi ricettivi all’aperto;~~
  - ~~E3—zone a conduzione itticola e specchi d’acqua;~~
  - ~~F1/F1.1/F1.2/F1.3—zone sottoposte a cautela del paesaggio e ....;~~
  - ~~F3—zone soggette a tutela di parchi e beni privati esistenti;~~
  - ~~F4—zone per attrezzature urbane;~~
  - ~~F5 / D3S—zone per attrezzature ricreative e sportive;~~
  - ~~F6—zone di riqualificazione urbana;~~
  - ~~F10—apertura canale Adigetto;~~
- P.R.G. variante generale ~~adottata~~ approvata:
  - D1.3 – porti turistici;
  - D1.4 - darsene;
  - D2.4 – zona cantieristica;
  - D3.1 – complessi ricettivi all’aperto;

- D3.2 – aree per attività sportive e ricreative all'aria aperta;
- E2.4 – zona agricola di riqualificazione ambiti fluviali;
- F1 – attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- F2 – parchi territoriali;
- F3 – istruzione superiore dell'obbligo;
- SB – attrezzature di interesse comune;
- SC – verde pubblico attrezzato;
- SA – aree per l'istruzione;
- SD - parcheggio pubblico;
- SDP - parcheggio privato;

Infine, si è scelto di inserire la zona “polo agroindustriale” nella zona omogenea 4 (aree agricole) anziché 2 (aree D e F); in quanto, anche se di tipo produttivo D, la collocazione della zona e le caratteristiche del tipo di insediamento produttivo sono molto più affini alle aree agricole piuttosto che a quelle industriali – artigianali – commerciali. Pertanto anche la tipologia e le dimensioni d'impianto previste per la zona omogenea 4 meglio si sposano con le caratteristiche del sito.

## TITOLO I - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

### CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

art. 1a) Con riferimento al P.R.G. vigente e sue successive varianti parziali approvate, il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) ~~zona 1 comprendente le zone territoriali omogenee A del P.R.G.. All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti;~~
- b) ~~zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee B, C ed E4 del P.R.G. (compatibilmente con quanto previsto negli strumenti attuativi, per le aree soggette a quest'ultimi). All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);~~
- e) ~~zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D1, D2, D3, D3/P, D4, D4.1, F2, F7 e F7bis, del P.R.G. (compatibilmente con quanto previsto negli strumenti attuativi, per le aree soggette a quest'ultimi). All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);~~
- d) ~~zona 4 comprendente la zona territoriale omogenea E1, E1.1, E2, E2.1, E2.2, E2.3, Polo Agroindustriale del P.R.G.. All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale.~~

art. 1b) Con riferimento alla variante generale al P.R.G. (adottata con deliberazione del C.C. 27/07/2001, n. 66, ed approvata dalla Regione Veneto, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, con delibera di Giunta Regionale n° 1399 del 15.5.2007), il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) zona 1 comprendente le zone territoriali omogenee A del P.R.G.. All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- b) zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee B, C ed E 4 del P.R.G. (compatibilmente con quanto previsto negli strumenti attuativi, per le aree soggette a quest'ultimi). All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);
- c) zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, D2.3, D3.3, D3.4, D3.5, SE "Impianti Speciali" del P.R.G. (compatibilmente con quanto previsto negli strumenti attuativi, per le aree soggette a quest'ultimi). All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);
- d) zona 4 comprendente la zona territoriale omogenea E1.1, E2.1, E2.2, E2.3, E3, E3.1, E3.2, D2.5 (Polo Agroindustriale) del P.R.G.. All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale.

## CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI.

art. 2) L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dal Piano Regolatore Generale.

art. 3) I nuovi impianti, la cui collocazione potrà essere autorizzata esclusivamente in fregio alle strade del Comune di Chioggia, devono avere le caratteristiche definite dalla legge regionale nonché dai Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (Piano regionale carburanti) ed essere ubicati su aree in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previsti dalle presenti norme tecniche di P.R.G..

**Non è consentita in nessun caso la costruzione la costruzione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburante nelle aree definite di interesse paesistico ambientale di cui all'art. 21 lett. A) del P.A.L.A.V. e nelle aree a rischio idraulico di cui all'art. 31 del P.A.L.A.V..**

art. 4) I nuovi impianti devono possedere i requisiti minimi previsti dall'art. 8, della D.G.R.V. n. 1562/04 <sup>(2)</sup>; prevedere l'erogazione dei prodotti benzine, gasolio e, dove possibile, di g.p.l. e metano; essere dotati di apparecchiature self-service pre e post pagamento, nonché di servizi all'auto e all'automobilista e di autonome attività commerciali su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato.

art. 5) Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento).

art. 6) La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

art. 7) L'installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

art. 8) La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento.

art. 9) Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non possono installarsi alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt. 300 (trecento) ed i mt. 100 (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

art. 10) Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

art. 11) L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo [art. 19](#). All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (minimo 4 metri dal ciglio stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre strutture costituenti l'impianto, devono essere sempre ubicate ad una distanza minima di mt. 4 (quattro) dal ciglio stradale. La distanza dai confini e dai fabbricati esistenti è quella prevista dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle N.T.A. del P.R.G.. In ogni caso la distanza dai fabbricati esistenti non deve mai essere inferiore a mt. 10 (dieci).

art. 12) All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.

art. 13) I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt 4 (quattro) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

art. 14) Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. La struttura deve essere posizionata ad una distanza non inferiore a mt.1,5 dal confine e devono essere conformi alle vigenti normative ambientali ed in modo particolare a quelle inerenti all'acustica e all'inquinamento da acque sospese (nebulizzazione). Gli impianti di lavaggio self-service (aperti 24 ore su 24) possono essere installati solo fuori dai centri urbani.

art. 15) Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'Azienda Servizi Pubblici, se immessi nella rete fognaria pubblica, o dall'Ufficio Ecologia del Comune, nel caso di utilizzo di altro sistema fognario. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

art. 16) I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

### **CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI.**

art. 17) Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- nei parchi e riserve, all'interno del perimetro Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle relative fasce di rispetto, nei con visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

art. 18) Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (con l'esclusione dei parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, sono consentiti impianti stradali di distribuzione di carburanti con superfici non inferiori a quelle definite all'art. 9, comma 1, lett. c), della dgr 1562/2004 <sup>(3.0)</sup> opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.

#### **CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA.**

[art. 19\)](#) La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è quella fissata dall'art. 9 della dgr 1562/2004 “ criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti [\(3.1\)](#).

art. 20) La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante esistenti che vengono dotati di attività commerciali e di somministrazione (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere non inferiore a quella fissata all'art. 9, comma 1, lett. c), della DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 [\(3.2\)](#), e deve essere aumentata del 270% della superficie commerciale di cui 180% destinata a parcheggio con un minimo di 100 mq..

#### **CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI.**

art. 21) I manufatti dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza, non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D, F e SE (per le F2 “zone di rispetto delle infrastrutture territoriali”, l'indice è quello della zona contigua), comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zone E, invece, è consentito edificare un massimo di 1200 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti. Va precisato, infine, che per la zona E4 si applicano gli indici della zona C2, con riferimento al P.R.G. vigente, e C2 (con  $it = 0,20$ ) per la variante generale al P.R.G. adottata.

#### **CAPO 6 - DISTANZE MINIME.**

art. 22) La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dall'art. 10 della dgr 1562/2004 “ criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti” [\(4.0\)](#).

art. 23) Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata all'art. 22, e i due impianti siano localizzati in zone omogenee comunali diverse, la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle due zone interessate.

art. 24) E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 22. Agli effetti della misurazione delle distanze non va considerata l'eventuale viabilità interna all'area di pertinenza del centro commerciale ancorché pubblica o di uso pubblico.

#### **CAPO 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.**

art. 25) Gli esercizi commerciali di vicinato, le edicole e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere installati, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi piani comunali di settore.

art. 26) Può essere rilasciata, a favore dei soggetti titolari della licenza rilasciata dall'UTF e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 287/91, l'autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 19 [\(3.3\)](#);
- distanza minima da attività simili pari a mt. 600 (seicento) ridotti a mt. 200 (duecento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S.. Sono ritenuti simili tutti gli esercizi in cui le attività di somministrazione e la vendita di giornali e riviste sono autorizzate anche congiuntamente ad altre;
- superfici massime concedibili: mq 5 per le edicole e mq 30 per i gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'area libera non deve essere inferiore al 270% della superficie di vendita o di somministrazione;
- l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore al 180% della superficie di vendita o di somministrazione con un minimo di mq 100;
- per gli esercizi esistenti l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 19 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

art. 27) Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo.

art 28) La gestione di tutte le attività insistenti sull'impianto deve essere affidata al gestore.

art. 29) Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dall'art. 26, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

## **CAPO 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.**

art. 30) Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. L.gs. n. 32/98 le seguenti attività accessorie:

- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

art. 31) Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto, escluse le corsie di accelerazione e decelerazione.

## **CAPO 9 - ACCESSI.**

art. 32) Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

art. 33) Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt.3,5 (tre e mezzo) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt.12 (dodici) in asse di corsia o mt.10 (dieci) esterna corsia. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata. Per le strade di tipo C e D l'Ente proprietario della strada può derogare dall'obbligo delle corsie di accelerazioni e decelerazione qualora ritenga dette infrastrutture pericolose alla circolazione stradale.

art. 34) Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt.0.50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt.1,50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

art. 35) Le colonnine devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio della strada.

art. 36) Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

art. 37) Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società, il prezzo ed, eventualmente, i servizi offerti.

art. 38) In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.).

art. 39) Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali prevedendo sia la segnaletica orizzontale (zebratura) che la pendenza delle rampe non superi 8% ed in senso verticale 1% previsto dalle normative vigenti in materia di portatori di handicap.

art. 40) Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

art. 41) Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune previo nulla-osta del consorzio competente per territorio se esistente.

art. 42) La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito all'art. 38 anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dall'Ente di competenza.

art. 43) E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa (entrata da una via ed uscita in altra via).

art. 44) Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specificate ai punti successivi:

1. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:

- a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada non inferiore a mt.25 (venticinque) con accessi da mt.7,50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci), tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;
- b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta) .

2. Impianti ubicati fuori dai centri abitati:

- a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada non inferiore a mt.25 (venticinque) con accessi da mt.7,50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci);
- b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta);
- c) Strade di scorrimento a quattro o più corsie: fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta) e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada.

3. La separazione degli accessi all'impianto oltre che con l'aiuola spartitraffico centrale può avvenire anche attraverso il mantenimento della scolina o scarpata stradale.

art. 45) Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) all'interno dei centri abitati minimo mt.12 (dodici);
- b) fuori dai centri abitati minimo mt.95 (novantacinque).

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi o di posizionare apposita segnaletica verticale

Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt.95 (novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini e va misurata dagli accessi veri e propri e non dalle corsie di accelerazione e decelerazione. Per accessi di rilevante importanza si intendono quelli larghi più di tre metri o destinati ad un traffico non superiore a 50 automezzi giornalieri.

art. 46) Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt.75 (settantacinque) e mt.60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt.3,5 (tre e mezzo) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt.12 (dodici) in asse corsia.

#### **CAPO 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.**

art. 47) L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale circolazione e traffico.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

#### **CAPO 11 - INSEGNE.**

art. 48) La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha l'obbligo di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) contenente, oltre al nominativo della Società, i prezzi dei prodotti erogati con caratteri ben visibili ed eventualmente i servizi esitati alle seguenti condizioni:

1. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 20 (venti);
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 6 (sei) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale in corrispondenza delle aiuole spartitraffico, possono inoltre essere posizionate lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
6. l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
7. l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
8. l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a mt.20 (venti) lineari;
9. l'insegna non deve dare intralcio alla visibilità sia in ingresso che in uscita dall'impianto ed inoltre non deve essere di ostacolo in altezza né a persone né a veicoli. Il posizionamento dell'insegna non dovrà presentare alcuna sporgenza fuori terra (basamento) e le paline di supporto non dovranno essere a spigolo vivo ma arrotondate.

art. 49) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

art. 50) Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

## **CAPO 12 - SEGNALETICA.**

art. 51) Tutti gli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra. La segnaletica luminosa deve essere mantenuta sempre efficiente mentre quella orizzontale deve essere rifatta almeno una volta all'anno.

## **CAPO 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI.**

art. 52) Gli impianti esistenti possono procedere a :

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 [\(5.0\)](#);
- ristrutturazioni di cui all'art. 7, comma 1, della dgr 1562/2004 [\(1.0\)](#), nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto dalle presenti norme.

art. 53) La sostituzione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della dgr 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse attestato da opportuna documentazione.

#### **CAPO 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.**

art. 54) Lo smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesto con istanza di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. Il titolo edilizio allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo). La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della dgr 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.
- e) La chiusura degli accessi.

## **TITOLO II - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI**

#### **CAPO 15 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO.**

art. 55) L'installazione degli impianti di carburanti ad uso privato è consentita nelle zone omogenee definite all'art. 1 per gli impianti stradali, nonché nelle zone D1, D2, D2T del P.R.G. vigente e D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D2.4 della variante generale adottata. Devono essere rispettate, anche per gli impianti privati, le disposizioni di cui all'art. 17) delle presenti norme. L'autorizzazione

petrolifera può essere rilasciata per i prodotti gasolio, g.p.l., metano e, in casi eccezionali, benzine, secondo le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 23/03 <sup>(6.0)</sup>.

art. 56) I serbatoi degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.

art. 57) E' vietata l'installazione di nuovi serbatoi di benzina, ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse o di attività imprescindibili dall'uso di tali prodotti.

art. 58) Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

art. 59) Gli impianti ad uso privato possono essere modificati solamente con le seguenti modalità:

- a) aumento dello stoccaggio e installazione di nuove colonnine di gasolio, di metano, di gpl;
- b) sostituzione del prodotto fornito qualora ciò comporti l'erogazione di gasolio, di metano e di g.p.l. al posto della benzina.

Le modifiche dell'impianto devono, in ogni caso, comportare l'eliminazione dei serbatoi e apparati per l'erogazione della benzina, salvo i casi di cui all'art. 55.

art. 60) Lo smantellamento dell'impianto, da richiedersi con Permesso di Costruire o D.I.A., deve prevedere:

- a) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- b) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo). La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della dgr 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

## **CAPO 16 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER NATANTI DA DIPORTO.**

art. 61) Gli impianti per natanti possono essere collocati solo all'interno delle seguenti zone: D1, D2, D2T del P.R.G. vigente e D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D2.4 della variante generale adottata, compatibilmente con quanto previsto: all'art. 17) delle presenti norme, nei piani attuativi o schede tecniche (per le aree soggette a tali strumenti o schede).

Il potenziamento e le modifiche degli impianti esistenti, sono consentiti solo in presenza di reali e comprovate necessità.

art. 62) L'impianto di carburante per natanti può essere costituito da un unitario complesso commerciale per la vendita di prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti. I parametri edificatori inerenti ai fabbricati da realizzare all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto, sono: altezza massima mt. 5,00; superficie coperta non superiore al 10% dell'area di pertinenza dell'impianto; la distanza dai confini e dai fabbricati esistenti è quella prevista dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle N.T.A. del P.R.G.. In ogni caso la distanza dai fabbricati esistenti non deve mai essere inferiore a mt. 10 (dieci). Sono escluse le apparecchiature self-service pre-pagamento e la pensilina.

art. 63) L'impianto da autorizzare deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

art. 64) Lo smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesto con istanza di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. Il titolo edilizio allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- c) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo). La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della dgr 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO 17 – DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI.**

art. 65) La documentazione da allegare alla domanda (secondo i modelli predisposti dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 7, della L.R. n. 3/'03) di Permesso di Costruire o D.I.A. e di Autorizzazione petrolifera è la seguente:

- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti: l'esatta progressiva chilometrica e la distanza dagli altri impianti esistenti del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;

- b) analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
- c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
- d) planimetria in scala adeguata, su base aerofotogrammetrica, riproducente una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- e) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
- f) planimetria generale dello stato di fatto in scala adeguata, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
- g) planimetria generale di progetto, in scala adeguata, con riportate le indicazioni plano-altimetriche, la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- h) piante, prospetti e sezioni significative, in scala 1:100, quotate, di tutti i manufatti costituenti l'impianto;
- i) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
- j) tabella con riportati i dati metrici relativi: alla superficie di pertinenza dell'impianto, la superficie coperta, il volume complessivo dei fabbricati (esistenti e di progetto), l'altezza dei fabbricati o attrezzature, l'area destinata a parcheggio e l'indice fondiario della zona omogenea territoriale;

k) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata attestata dall'Ente di competenza;

l) titolo di proprietà o disponibilità dell'area in cui si vuole realizzare l'impianto;

m) documentazione fotografica con elaborati riportanti i coni visivi.

Art. 66) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

## NOTE

### (1.0) D.G.R.V. 26 maggio 2004, n. 1562 art. 7 Ristrutturazione dell'impianto

1. Si ha ristrutturazione di un impianto di carburante quando l'intervento comporti, nell'arco di 12 mesi, lo spostamento delle colonnine e dei serbatoi nonché l'ampliamento del fabbricato.
2. Gli impianti esistenti, oggetto di ristrutturazione ai sensi del comma precedente, devono adeguare la superficie minima a quella prevista all'art. 9, comma 1, lett. b), mentre gli impianti esistenti che vengono dotati dei servizi all'auto e all'automobilista nonché di attività commerciali devono adeguare la superficie minima a quella prevista all'art. 9, comma 1, lett. c) del presente provvedimento.
3. Qualora si volessero dotare gli impianti già esistenti di dispositivi self-service post-pagamento, bisogna installare anche in questo caso autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché autonome attività commerciali aventi una superficie di vendita non inferiore a 30 mq. e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Devono essere comunque rispettati gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale regionale.

### (2.0) D.G.R.V. 26 maggio 2004, n. 1562 art. 8 Tipologie minime di impianto

1. I requisiti minimi per l'appartenenza di ciascun impianto alla tipologia definita all'art. 14, comma 1<sup>(7.1)</sup>, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 sono i seguenti:

- la presenza di almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza delle attrezzature self-service pre e post pagamento;
- la presenza di un punto aria;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie coperta di almeno 100 mq per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti, deposito per olio lubrificante;
- la presenza di uno o più servizi all'automobile quali lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto, officina riparazioni e servizi similari nonché di una o più autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998 (negozi, bar, edicole) secondo le modalità fissate al successivo art. 13, comma 4.

2. I requisiti minimi per gli impianti non serviti, ossia gli impianti funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre-pagamento da installarsi nelle aree carenti di servizio di cui all'art. 14, sono i seguenti:

- la presenza di almeno due colonnine a semplice o una a doppia o multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza delle attrezzature self-service pre-pagamento;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di un cartello recante la dicitura "impianto non servito";
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale dotato di servizio igienico per gli automobilisti.

### (3.0) (3.1) (3.2) (3.3) D.G.R.V. 26 maggio 2004, n. 1562 art. 9 Superficie minima

1. La superficie minima di insediamento dei nuovi impianti stradali, di quelli ristrutturati e di quelli dotati di attività non-oil in relazione alla zonizzazione del territorio comunale, (..), salvo deroga motivata del 10%, dal seguente prospetto:

Superficie in mq	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
a) Impianto di cui art.14 L.R. 23/03 <sup>(7.0)</sup>	2000	3000	4000
b) Impianto ristrutturato	1000	1500	2000
c) Impianto con attività non-oil	800	1200	1600



accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di

proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;

e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti;

f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:

- 1) una pompa o un sistema di adduzione;
- 2) un contatore o un misuratore;
- 3) una pistola o una valvola di intercettazione;
- 4) una tubazione che lo connette;
- 5) un satellite;

g) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;

l) erogato di vendita di ciascun impianto: l'insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;

m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.

2. Si intende per modifica dell'impianto la modifica di uno o più dei seguenti elementi:

- a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.

3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:

- a) l'area destinata all'impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;
- b) l'area destinata all'impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspidè degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- c) l'area destinata all'impianto è posta all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
- d) l'impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell'autoveicolo o dell'impianto avviene sulla sede stradale;
- e) gli accessi dell'area destinata all'impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;

f) le strutture dell'impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.

**(6.0) L.R.V. 23 ottobre 2003, n. 23 art. 7 Procedure**

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l'aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell'11 febbraio 1998, n. 32, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.", utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all'articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

2. Nel caso di nuovo impianto stradale copia della domanda, comprensiva di tutta la documentazione, è trasmessa, per il tramite del comune, alla provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime parere in merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il proprio territorio. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.

3. Le modifiche dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dell'aggiunta dei prodotti metano e GPL, sono soggette a comunicazione. Il richiedente trasmette al comune dove ha sede l'impianto, almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, unitamente alla comunicazione, un'analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia giurata di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. Le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali; la loro corretta realizzazione deve essere asseverata da una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

4. Non costituisce modifica ed è soggetta al rispetto delle norme di sicurezza, la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

5. Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, aggiorna l'autorizzazione e la trasmette alla Regione, alla provincia, ai vigili del fuoco, all'ufficio tecnico di finanza e, per gli impianti stradali, all'ente proprietario della strada.

6. L'installazione di un impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a litri cinquecento è soggetta a comunicazione al comune ove avrà sede l'impianto. Lo stesso deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

7. L'installazione di un impianto ad uso privato presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a comunicazione. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

8. Relativamente agli impianti stradali l'autorizzazione agli accessi da parte dell'ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale per l'installazione di impianti stradali di carburanti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nonché alla presente legge ed alle direttive di cui all’articolo 4, comma 1.

9. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.

10. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

**(7.0) (7.1) L.R.V. 23 ottobre 2003, n. 23 art. 14 Nuovi impianti stradali di carburante**

1. I nuovi impianti stradali devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio e possibilmente metano e GPL; avere installate le apparecchiature self-service pre e post pagamento; essere dotati di autonomi servizi all’auto e all’automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.

3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l’installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1 e che l’impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all’articolo 15, venga dotato dei servizi all’auto e all’automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l’impianto con i prodotti benzine e gasolio. Nel concedere le autorizzazioni per l’erogazione di metano va data priorità agli impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.